

ESONERO DAL VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE PER L'UTILIZZO, NEI PRIMI 5 MESI DELL'ANNO 2022, DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI DA PARTE DEI DATORI DI LAVORO OPERANTI SOLO IN ALCUNI SETTORI: ISTRUZIONI INPS

In ordine agli interventi in materia di **ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro** previsti sia dal d.l. 21/3/2022 n. 21 (convertito, con modificazioni, dalla legge 20/5/2022 n. 51), che dal d.l. 27/1/2022 n. 4 (a seguito delle modificazioni introdotte, in sede di conversione, dalla legge 28/3/2022 n. 25), l'INPS ha fornito indicazioni operative con la circolare n. 97 del 10 agosto 2022, nel cui paragrafo 7 sono stati esaminati gli aspetti relativi agli **esoneri dal versamento del contributo addizionale** (ex art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022^[1] e art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022^[2]) **per i soli datori di lavoro dei settori identificati dai codici ATECO di cui ai due allegati riportati in calce alla presente** (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 4, 12 e 32 del 2022).

Nello specifico, l'Istituto di previdenza:

- evidenziò che «le predette misure di esonero, in quanto aventi carattere selettivo, si configurano quali aiuti di Stato e, come tali, necessitano della preventiva autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'art. 107, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE)»;

- precisò che, **con riferimento all'esonero ex art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022 (inerente le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa dall'1 gennaio al 31 marzo 2022), «il regime di aiuto è stato autorizzato dalla Commissione europea con la decisione C(2022) 4611 final del 7 luglio 2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, c.d. Temporary Framework (TF)» (*)**;

(*) La sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, autorizza la concessione di aiuti di importo limitato, purché l'ammontare complessivo delle agevolazioni fruite per impresa ai sensi della predetta sezione - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non superi l'importo di 2,3 milioni di euro per impresa, o l'importo di 290.000 euro per le imprese operanti nella produzione primaria di prodotti agricoli oppure l'importo di 345.000 euro per le imprese operanti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

- si riservò, **per quanto concerne l'esonero dal versamento della contribuzione addizionale ex art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022 (inerente le sospensioni/riduzioni dell'attività lavorativa dal 22 marzo al 31 maggio 2022)**, di diramare indicazioni in ordine alla sua applicabilità all'esito delle interlocuzioni del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con la Commissione europea.

Sciogliendo la riserva l'INPS, con il messaggio n. 1022 del 14 marzo 2023, ha quindi:

- informato che l'organismo comunitario «ha autorizzato il predetto aiuto con la decisione C(2022) 8662 final del 24 novembre 2022, nei limiti e alle condizioni di cui alla sezione 2.1 della

“Comunicazione della Commissione sul quadro di riferimento temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia in seguito all’aggressione della Russia all’Ucraina”, c.d. *Temporary Crisis Framework* (TCF), adottata con la Decisione C(2022) 7945 *final* del 28 ottobre 2022 (GU C 426 del 9.11.2022), che ha sostituito, a decorrere dal 28 ottobre 2022, il precedente quadro temporaneo di crisi adottato il 23 marzo 2022 e successivamente modificato il 20 luglio 2022»;

- **fornito le seguenti indicazioni relative alle modalità di fruizione dell’esonero ex art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022**, nonché i criteri utilizzati per la sua determinazione e di quello ex art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022.

Decisione C(2022) 8662 *final* del 24 novembre 2022 di autorizzazione da parte della Commissione europea alla fruizione dell’aiuto di cui all’art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, ai sensi del *Temporary Crisis Framework* (TCF)

La Commissione europea, con la decisione C(2022) 8662 *final* del 24 novembre 2022, ha autorizzato la fruizione dell’esonero dal versamento della contribuzione addizionale di cui all’art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui alla sezione 2.1 del TCF. **Tale decisione ha stabilito la compatibilità degli aiuti con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, purché vengano rispettate, tra le altre, le seguenti condizioni:**

- gli aiuti complessivamente fruiti per impresa ai sensi della sezione 2.1 del TCF - al lordo di qualsiasi imposta o altro onere - non devono essere di importo superiore ai 2 milioni di euro o non superiore a 250.000 euro per le imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli;
- gli aiuti devono essere concessi entro e non oltre il 31 dicembre 2023;
- gli aiuti devono essere concessi in favore di imprese colpite dalla crisi (*).

(*). Nella decisione C(2022) 8662 *final* del 24 novembre 2022, la Commissione europea ha evidenziato che “*i beneficiari della misura sono i datori di lavoro, indipendentemente dalle loro dimensioni, attivi nei settori economici elencati nella base giuridica che, a causa delle conseguenze negative della crisi attuale, hanno deciso di sospendere o ridurre le loro attività ai sensi del decreto legislativo n. 148 del 14 settembre 2015 dal 22 marzo 2022 al 31 maggio 2022*”.

Inoltre, rilevato che l’aiuto in trattazione è riconosciuto in conformità a quanto disposto dal TCF, trova applicazione la previsione di cui all’art. 53, c. 1-quater, del d.l. 19/5/2020 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17/7/2020 n. 77 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 34/2020, N.d.R.), secondo la quale **i soggetti beneficiari di agevolazioni di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, e per i quali non sarebbe possibile richiedere la concessione di nuovi aiuti in assenza della restituzione dei primi (c.d. clausola Deggendorf), accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale**, ai sensi e nella vigenza della Comunicazione della Commissione europea C(2022) 1890 *final* del 23 marzo 2022, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della

Russia contro l'Ucraina", e successive modificazioni, **al netto dell'importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell'erogazione.**

Criteri per la determinazione da parte dell'INPS dell'ammontare degli importi degli esoneri di cui agli articoli 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022 e 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022

L'Istituto provvederà alla quantificazione degli importi riconosciuti a titolo di esonero dal versamento del contributo addizionale di cui agli artt. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, e 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022, sulla base dei criteri di seguito specificati.

Per quanto riguarda **l'esonero dal contributo addizionale previsto dall'art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022**, si precisa che, in relazione ai settori di attività interessati e alle disposizioni normative di riferimento, assume rilievo la sola previsione recata dall'art. 5 del d.lgs. 14/9/2015 n. 148, e successive modificazioni, che modula l'ammontare del contributo addizionale dovuto dai datori di lavoro sulle retribuzioni globali che sarebbero spettate ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, in funzione dei periodi di integrazione salariale ordinaria e straordinaria fruiti nel quinquennio mobile.

Pertanto, l'ammontare dell'esonero spettante ai datori di lavoro sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella, come individuate dal citato art. 5.

Aliquota	Utilizzo dell'integrazione salariale
9%	relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile
12%	in relazione a periodi che superano le 52 settimane e fino al limite di 104 settimane in un quinquennio mobile
15%	per periodi che superano il limite delle 104 settimane in un quinquennio mobile

In merito, invece, all'**esonero dal contributo addizionale previsto dall'art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022**, si fa presente che, in relazione ai differenti settori di attività interessati e alle diverse tipologie di trattamenti di sostegno al reddito su cui insiste l'esonero, il relativo ammontare sarà determinato in base alle aliquote riportate nella seguente tabella.

Ammortizzatore sociale richiesto	Normativa di riferimento	Aliquota
Integrazione salariale ordinaria (CIGO)	Art. 5 del d.lgs. n. 148/2015	Cfr. la precedente tabella
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo di integrazione salariale (FIS)	Art. 29, c. 8, del d.lgs. n. 148/2015	4%
Assegno di integrazione salariale a carico dei Fondi di solidarietà di cui articolo 26 del d.lgs. n. 148/2015	Art. 33, c. 2, del d.lgs. n. 148/2015	misura prevista dai singoli decreti istitutivi dei Fondi
Assegno di integrazione salariale a carico	Art. 7 del decreto	4%

del Fondo di solidarietà bilaterale della provincia autonoma di Bolzano - Alto Adige	interministeriale n. 98187/2016	
Assegno di integrazione salariale a carico del Fondo territoriale intersettoriale della Provincia autonoma di Trento	Art. 10, c. 1, lettera b), del decreto interministeriale n. 96077/16	4% per periodi fino alle prime 13 settimane nel biennio mobile 8% per periodi successivi alle prime 13 settimane nel biennio mobile

Si ribadisce che il contributo addizionale oggetto di esonero sarà determinato sulla retribuzione complessiva che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate (c.d. retribuzione persa).

Registrazione degli esoneri di cui all'art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022 e all'art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022, sul Registro Nazionale degli Aiuti di Stato

In considerazione della natura degli esoneri in trattazione quali aiuto di Stato, l'INPS provvederà a registrare le misure nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato (RNA), istituito ai sensi dell'art. 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e gestito dal ministero delle Imprese e del made in Italy (*). Si precisa che, qualora all'esito delle verifiche, da effettuarsi contestualmente alla registrazione degli esoneri, risulti il superamento dei massimali di aiuto concedibili fissati dai rispettivi Quadri Temporanei di riferimento, l'Istituto procederà al recupero degli importi indebitamente fruiti dai datori di lavoro.

(*) Con esclusivo riferimento agli esoneri concessi in favore di imprese attive nel settore primario della produzione di prodotti agricoli, la registrazione degli aiuti verrà effettuata sul Registro di aiuti di Stato SIAN, gestito dal ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali (MIPAAF).

Indicazioni operative

I datori di lavoro che hanno versato il contributo addizionale non dovuto ai sensi dell'art. 11, c. 2, del d.l. n. 21/2022, possono procedere all'invio di flussi regolarizzativi per il recupero del predetto contributo.

[1] Art. 7, c. 1, del d.l. n. 4/2022

Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale nonché in materia di accesso al lavoro delle persone con disturbi specifici di apprendimento

I datori di lavoro dei settori di cui ai codici della classificazione delle attività economiche ATECO 2007 indicati nell'**allegato I** al presente decreto (*sotto riportato, N.d.R.*) che, a decorrere dalla data del **1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022**, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5 e 29, comma 8, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Allegato I al d.l. n. 4/2022

Turismo
- Alloggio (codici ateco 55.10 e 55.20)
- Agenzie e tour operator (codici ateco 79.1, 79.11, 79.12 e 79.90)
- Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (codice ateco 55.30)
Ristorazione
- Ristorazione su treni e navi (codici ateco 56.10.5)
- Catering per eventi, banqueting (codici ateco 56.21.0)
- Mense e catering continuativo su base contrattuale (codici ateco 56.29)
- Bar e altri esercizi simili senza cucina (codici ateco 56.30)
- Ristorazione con somministrazione (codici ateco 56.10.1)
Filiera HO.RE.CA.
Commercio all'ingrosso di frutta e ortaggi freschi o conservati (codice ateco 46.31)
Commercio all'ingrosso di carne e di prodotti a base di carne (codice ateco 46.32)
Commercio all'ingrosso di prodotti lattiero-caseari, uova, oli e grassi commestibili (codice ateco 46.33)
Commercio all'ingrosso di bevande (codice ateco 46.34)
Commercio all'ingrosso di zucchero, cioccolato, dolciumi e prodotti da forno (codice ateco 46.36)
Commercio all'ingrosso di caffè, tè, cacao e spezie (codice ateco 46.37)
Commercio all'ingrosso di altri prodotti alimentari, inclusi pesci, crostacei e molluschi (codice ateco 46.38)
Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco (codice ateco 46.39)
Parchi divertimenti e parchi tematici (codici ateco 93.21)
Stabilimenti termali (codici ateco 96.04.20)
Attività ricreative
- Discoteche, sale da ballo night-club e simili (codici ateco 93.29.1)
- Sale giochi e biliardi (codici ateco 93.29.3)
- Altre attività di intrattenimento e divertimento (sale bingo) (codici ateco 93.29.9)
Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codice ateco 90.04.00)
Attività nel campo della recitazione (codice ateco 90.01.01)
Altre rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.01.09)
Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi (codice ateco 77.39.94)
Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli (codice ateco 90.02.01)
Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche (codice ateco 90.02.09)
Altre creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03.09)
Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby (codice ateco 94.99.20)
Attività di altre organizzazioni associative nca (codice ateco 94.99.90)
Altre attività
- Trasporto terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane e altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca (codici ateco 49.31 e 49.39.09)
Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente (codice ateco 49.32.2)
- Gestione di stazioni per autobus (codici ateco 52.21.30)
- Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano (codici ateco 49.39.01)
- Attività dei servizi radio per radio taxi (codici ateco 52.21.90)
- Musei (codici ateco 91.02 e 91.03)
- Altre attività di servizi connessi al trasporto marittimo e per vie d'acqua (codici ateco 52.22.09)
- Attività dei servizi connessi al trasporto aereo (codici ateco 52.23.00)
Movimento merci relativo ai trasporti aerei (codice ateco 52.24.1)
- Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi (codici ateco 59.13.00)
- Attività di proiezione cinematografica. (codici ateco 59.14.00)
-Organizzazione di feste e cerimonie (codici ateco 96.09.05)
Produzione di paste alimentari, di cuscus e di prodotti farinacei simili (codice ateco 10.73.00)
Produzione di cacao in polvere, cioccolato, caramelle e confetterie (codice ateco 10.82.00)
Produzione di pasti e piatti pronti (preparati, conditi, cucinati e confezionati) (codice ateco 10.85.0)
Distillazione, rettifica e miscelatura degli alcolici (codice ateco 11.01.00)
Tessitura (codice ateco 13.2)
Confezionamento di biancheria da letto, da tavola e per l'arredamento (codice ateco 13.92.10)
Fabbricazione di articoli in materie tessili nca (codice ateco 13.92.20)

Fabbricazione di altri prodotti tessili nca (codice ateco 13.99)
Confezioni in serie di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.1)
Sartoria e confezione su misura di abbigliamento esterno (codice ateco 14.13.2)
Confezione di camicie, t-shirt, corsetteria e altra biancheria intima (codice ateco 14.14.0)
Confezioni varie e accessori per l'abbigliamento (codice ateco 14.19.10)
Fabbricazione di articoli in maglieria (codice ateco 14.3)
Preparazione e concia del cuoio; fabbricazione di articoli da viaggio, borse, pelletteria e selleria; preparazione e tintura di pellicce (codice ateco 15.1)
Fabbricazione di calzature (codice ateco 15.20)
Fabbricazione di fogli da impiallacciatura e di pannelli a base di legno (codice ateco 16.21)
Fabbricazione di pavimenti in parquet assemblato (codice ateco 16.22)
Fabbricazione di altri prodotti di carpenteria in legno e falegnameria per l'edilizia (codice ateco 16.23)
Fabbricazione di altri prodotti vari in legno (esclusi mobili) (codice ateco 16.29.19)
Fabbricazione dei prodotti della lavorazione del sughero (codice ateco 16.29.2)
Fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio (codice ateco 16.29.3)
Laboratori di cornici (codice ateco 16.29.4)
Fabbricazione di pasta-carta, carta e cartone (codice ateco 17.1)
Fabbricazione di articoli di carta e cartone (codice ateco 17.2)
Lavorazioni preliminari alla stampa e ai media (codice ateco 18.13.0)
Legatoria e servizi connessi (codice ateco 18.14.0)
Fabbricazione di altri prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi (codice ateco 23)
Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) (codice ateco 25)
Produzione di gelati senza vendita diretta al pubblico (codice ateco 10.52.00)
Produzione di prodotti di panetteria freschi (codice ateco 10.71.10)
Produzione di pasticceria fresca (codice ateco 10.71.20)
Produzione di fette biscottate, biscotti; prodotti di pasticceria conservati (codice ateco 10.72.00)
Fabbricazione di altre macchine e apparecchi di sollevamento e movimentazione (codice ateco 28.22.09)
Fabbricazione di veicoli a trazione manuale o animale (codice ateco 30.99.0)
Fabbricazione di materassi (codice ateco 31.03)
Fabbricazione di mobili per arredo domestico (codice ateco 31.09.1)
Fabbricazione di sedie e sedili (esclusi quelli per aeromobili, autoveicoli, navi, treni, ufficio e negozi) (codice ateco 31.09.2)
Finitura di mobili (codice ateco 31.09.5)
Altre industrie manifatturiere (codice ateco 32)
Riparazione trattori agricoli (codice ateco 33.12.60)
Riparazione macchine agricoltura, silvicoltura, zootecnia (codice ateco 33.12.70)
Riparazione imbarcazioni commerciali, da diporto e sportive (codice ateco 33.15.00)
Riparazione di altre apparecchiature nca (codice ateco 33.19.09)
Costruzione di edifici residenziali e non residenziali (codice ateco 41.20.00)
Riparazione di carrozzerie di autoveicoli (codice ateco 45.20.20)
Riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli (codice ateco 45.20.30)
Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori (inclusi i pneumatici) (codice ateco 45.40.30)
Attività di design di moda e design industriale (codice ateco 74.10.10)
Attività fotografiche (codice ateco 74.20)
Organizzazione di convegni e fiere (codice ateco 82.30)
Creazioni artistiche e letterarie (codice ateco 90.03)
Riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (codice ateco 95.22.01)
Riparazione di calzature e articoli da viaggio (codice ateco 95.23)
Riparazione di mobili e di oggetti di arredamento; laboratori di tappezzeria (codice ateco 95.24)
Riparazione di orologi e gioielli (codice ateco 95.25.00)
Riparazione di strumenti musicali (codice ateco 95.29.01)
Riparazione di articoli sportivi (codice ateco 95.29.02)
Modifica e riparazione di articoli di vestiario non effettuate dalle sartorie (codice ateco 95.29.03)
Servizi di riparazioni rapide, duplicazione chiavi, affilatura coltelli, stampa immediata su articoli tessili, incisioni rapide su metallo non prezioso (codice ateco 95.29.04)
Riparazione di altri beni di consumo per uso personale e per la casa nca (codice ateco 95.29.09)

[2] Art. 11, c. 2. del d.l. n. 21/2022

Disposizioni in materia di integrazione salariale

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell'**Allegato A** (sotto riportato, N.d.R.) al presente decreto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto (22 marzo 2022, N.d.R.) fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l'attività lavorativa ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale di cui agli articoli 5, 29, comma 8 e 33, comma 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Allegato A al d.l. n. 21/2022

Codici Ateco 2007	
Siderurgia	CH 24.1 Siderurgia - Fabbricazione di ferro, acciaio e ferroleghie
Legno	AA 02.20 Legno grezzo CC 16 Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio
Ceramica	CG 23.31 Piastrelle in ceramica per pavimenti e rivestimenti CG 23.41 Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali CG 23.42 Articoli sanitari in ceramica CG 23.43 Isolatori e pezzi isolanti in ceramica CG 23.44 Altri prodotti in ceramica per uso tecnico e industriale CG 23.49 Altri prodotti in ceramica n.c.a.
Automotive	CL 29.1 Fabbricazione di autoveicoli CL 29.2 Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi CL 29.3 Fabbricazione di parti ed accessori per autoveicoli e loro motori
Agroindustria (mais, concimi, grano tenero)	CA 10.61.2 Prodotti della molitura di altri cereali (farine, semole, semolino ecc. di segale, avena, mais, granturco e altri cereali) CA 10.62 Amidi e prodotti amidacei (incluso olio di mais) CE 20.15 Fabbricazione di fertilizzanti e composti azotati (esclusa la fabbricazione di compost) AA 01.11.1 Coltivazione di cereali (escluso il riso)